



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

Roma 19 marzo 2020

Stefano BONACCINI  
Presidente Regione Emilia Romagna

P.E.C.: [urp@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Alessio MAMMI  
Assessore all'agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca

P.E.C.: [urp@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Irene PRIOLO  
Assessore all'ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile

P.E.C.: [urp@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@postacert.regione.emilia-romagna.it)

P.c.

On. Roberto SPERANZA  
Ministro della Salute  
P.E.C.: [seggen@postacert.sanita.it](mailto:seggen@postacert.sanita.it)

On. Luciana LAMORGESE  
Ministro dell'Interno  
P.E.C.: [gabinetto.ministro@pec.interno.it](mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it)

**Oggetto: richiesta di sospensione urgente dei piani di controllo con contestuale disposizione di revoca della nota esplicativa degli effetti del DPCM 9 marzo 2020 con riferimento alle attività faunistico-venatorie, dell'11 marzo 2020 del Servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca della Regione Emilia Romagna.**

La LAV – Lega Anti Vivisezione ONLUS, Ente Morale riconosciuto dal Ministero dell'Interno con Decreto 19 maggio 1998, Associazione di Protezione Ambientale con Decreto del Ministero dell'Ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2007, primo Ente animalista riconosciuto con Decreto del Ministero della Salute 1/2007/EN.AS, poi rinnovato con Decreto 2/2009/EN.AS, *ex art. 19 quater*, disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale, come introdotto dall'art. 3 della Legge 189 del 2004, con finalità di tutela degli interessi lesi dai reati contro gli animali, con scopo sociale di tutela e promozione dei diritti degli animali, e dunque parte strettamente interessata nel caso in questione perché portatrice dell'interesse specifico alla tutela del rispetto dell'integrità psicofisica e della vita degli animali e della salvaguardia dei loro diritti, in ottemperanza ai propri scopi statutari, ed eventuale persona offesa ai sensi dell'art. 90 c.p.p. in caso di reati in danno agli animali *ex lege* 189 del 2004;

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



**DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI**

## **PREMESSO CHE**

lo scorso 10 marzo il Servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca della Regione Emilia Romagna, ha inviato alle Polizie Provinciali e ai Servizi Territoriali della DG Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione e altri, la nota esplicativa di pari oggetto che si allega;

con tale nota il Responsabile del Servizio regionale provvede a fornire chiarimenti circa lo svolgimento di alcune attività faunistico-venatorie, alla luce delle nuove disposizioni impartite con il DPCM del 9 marzo 2020, rispetto alle quali si intende con la presente suggerire ulteriori considerazioni;

stante la conclamata emergenza Covid-19, appare doveroso riconsiderare l'attuale opportunità di svolgimento di tali attività di controllo, sebbene considerate dalla nota richiamata - un *“servizio pubblico che non pare essere sospeso dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020”*, in quanto *“effettuato sotto la diretta responsabilità della Polizia Provinciale”*;

il citato DPCM 9 marzo 2020, correlato al DPCM 8 marzo 2020, pone chiare limitazioni vietando gli assembramenti di persone e gli spostamenti che non siano *“motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*, giungendo finanche a limitare l'erogazione di servizi pubblici non strettamente indispensabili ad assicurare il benessere, la sicurezza e la salute della collettività, ma piuttosto idonei ad esporre a rischio l'incolumità sia degli operatori cui tali servizi sono affidati, sia della collettività tutta;

in caso di violazioni del DPCM, si incorrerà nelle sanzioni previste in relazione alle fattispecie penali di cui agli artt. 650, 495 e 452 c.p., reato quest'ultimo per il quale la legge prevede la pena della reclusione dai 3 ai 12 anni.

## **CONSIDERATO CHE**

**pur ammettendo la natura pubblica del servizio in oggetto, deve secondo buon senso ed in accordo con la *ratio* del Decreto, protendersi per la differibilità dello stesso, tenuto conto sia del rischio indubbio di vanificare le misure disposte dal Governo a tutela della salute pubblica attraverso il coinvolgimento di un numero non esiguo di soggetti alle operazioni, sia - tanto più - delle specifiche finalità, non sorrette da ragioni di urgenza, sottese all'adozione dei singoli Piani che di seguito si richiamano brevemente:**

- **con riguardo al Piano Volpe per l'anno 2019 (Delib. 611/2019),**

lo stesso documento manca di qualsiasi riferimento alla presenza di danni arrecati agli allevamenti avicunicoli dopo il 2013, danni in ogni caso scongiurabili anche con una corretta stabulazione degli animali allevati. Sotto il profilo della tutela della riproduzione della fauna selvatica, inoltre, appare evidente come tale esigenza non possa in alcun modo ritenersi urgente o indifferibile in costanza di emergenza, tanto più che non vi sono evidenze che possano mettere in relazione l'attività predatoria della volpe con la limitata presenza delle specie di interesse venatorio.

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



**DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI**

In merito alla rilevata insussistenza delle ragioni poste a fondamento dell'adozione del Piano in esame, si rammenta - per completezza - il procedimento pendente dinanzi al Tar dell'Emilia Romagna per l'annullamento delle delibere della Giunta regionale dell'Emilia Romagna nn. 611 del 2019 e 979 del 2019 (in modifica della precedente) e del parere ISPRA n. 19148/2019, richiesto da associazioni di protezione ambientale tra cui LAV in ordine a plurimi profili di illegittimità, tra i quali la mancanza di motivazione e di istruttoria della deliberazione e l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 19, co. 2 L. 157/1992 in riferimento al parere ISPRA, che - ove accertati - esporrebbero parte convenuta ad un risarcimento per danno erariale.

All'uopo giova, infatti, richiamare la pronuncia della Corte dei Conti n. 248/2018, con la quale la sezione I giurisdizionale centrale d'appello condannava a circa 568.000 euro di danno erariale ciascuno, l'assessore alle foreste della Provincia autonoma di Bolzano ed il direttore dell'ufficio caccia e pesca, nonché presidente dell'osservatorio faunistico. Il danno erariale è derivato dall'aver approvato per diversi anni oltre 100 decreti di autorizzazione alla caccia delle specie protette, legittimandone il prelievo quando non consentito, o autorizzandone espressamente l'abbattimento in mancanza dei presupposti previsti dalla legge, causando la morte ingiusta di circa 2655 animali: la prova di tale danno, nella specie, consisteva esclusivamente nel comprovato abbattimento di animali in assenza dei dovuti presupposti, non essendo necessario invece la prova dell'ulteriore pregiudizio arrecato al complessivo sistema eco provinciale, riconducibile ad differente danno ambientale;

➤ **in riferimento al Piano Storno (Delib. 722/2018)**

attuato per il periodo 1 aprile – 30 novembre solo su colture a rischio, le frequenti e affollate attività di abbattimento previste sul territorio (tra l'altro, in un ampio arco temporale), paiono senza dubbio suggerire l'opportunità di evitare lo spostamento imminente di un consistente numero di cacciatori nelle aree interessate, le quali potrebbero essere - in extremis - sostituite dall'applicazione di quei metodi ecologici che, seppur meno efficaci, hanno l'indiscusso pregio di scongiurare tali assembramenti;

➤ **anche l'attuazione del Piano Colombo (Delib. 110/2018),**

parimenti differibile in tutta la restante parte dell'anno, sembra essere giustificata da necessità tutt'altro che urgenti: la prevenzione della trasmissione di patologie interspecifiche, la tutela dell'igiene e del decoro urbano insieme alla tutela del patrimonio storico-artistico, delle produzioni agricole e delle strutture di allevamento, non possono giustificare in un momento di estrema emergenza la compressione del preminente diritto alla salute pubblica, tanto più in assenza di dati specifici a sostegno di una impellente necessità di intervento;

➤ **analogamente anche l'attuazione del Piano Nutria (Delib. 115/2016),**

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

è differibile in tutta la restante parte dell'anno in corso e del 2021, anno di scadenza del piano, tanto più che la finalità dichiarata, prevede il contenimento della nutria con intento eradicativo. Un obiettivo che lo stesso ISPRA ritiene irrealizzabile, per cui l'unica finalità residua del piano riguarda il contenimento numerico dell'animale utilizzando gli strumenti previsti dal piano stesso in modalità routinaria lungo tutto il corso dell'anno. Ne consegue che tale attività, non avendo carattere di urgenza né di straordinarietà, è certamente differibile fino a cessata emergenza.

- al pari, non può non ritenersi differibile l'attività di abbattimento, diretta e con trappole, prevista dal **Piano Corvidi (Delib. 810/2018)**

volta alla limitazione - per un ampio periodo di vigenza - dei danni alle colture (peraltro indennizzabili, in analogia ai danni patiti da numerose categorie professionali, a causa delle restrizioni imposte dal periodo emergenziale) e alla tutela della riproduzione della fauna selvatica negli istituti venatori di riproduzione, attività quest'ultima che non può certamente giustificare lo spostamento dei cacciatori sul territorio col rischio di esporre, per pratiche di puro personale diletto, tutta la cittadinanza alla possibile diffusione del virus. A ciò si aggiunga, inoltre, che in ambedue i casi la cattura con le trappole prevede il controllo delle gabbie almeno una volta al giorno da parte dell'operatore assegnatario, comportando così il continuo transito sul territorio regionale di tutti coloro ai quali è stata assegnata una gabbia;

#### VISTO CHE

**in aggiunta a quanto sopra evidenziato in dettaglio, il servizio avente ad oggetto le attività faunistico-venatorie non rientra nel novero dei servizi pubblici cd. "essenziali", cioè quei servizi "volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione" (art. 1 L. 137/1990) la cui sospensione provocherebbe, pertanto, un grave pregiudizio ai diritti della persona di rango primario;**

Ciò premesso e considerato,

alla luce di tutte le ragioni sinora esposte, le attività previste nei Piani possono senza dubbio ritenersi di rilievo non primario e pertanto differibili;

**il grave rischio per la salute umana a cui potrebbero essere esposti gli operatori e l'intera popolazione impone a tutti, in accordo con le restrizioni previste dal DPCM, la massima cautela e, dunque, l'astensione dall'esercizio di attività non strettamente indispensabili,**

infine, con riguardo alle attività di prelievo non consentito o comunque disposto in mancanza dei presupposti previsti dalla legge, la Corte dei Conti nella recente pronuncia - già richiamata - del 18 giugno 2018 n. 48, ha affermato il principio

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

secondo cui **Puccisione ingiusta di ciascun singolo animale appartenente alla fauna selvatica integra un danno erariale e va risarcito.**

Tutto ciò premesso e considerato, l'Ente scrivente formalmente

### CHIEDE

alla Regione Emilia Romagna, in persona del suo Presidente e dell'Assessore all'agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, la sospensione urgente dei Piani di controllo citati sino al 30 giugno - e comunque fino alla cessazione dell'emergenza - con contestuale disposizione di revoca della nota esplicativa degli effetti del DPCM 9 marzo 2020 con riferimento alle attività faunistico-venatorie, del 11 marzo 2020.

Si allega:

nota del 11 marzo del Servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca della Regione Emilia Romagna

Distinti saluti,

Gianluca Felicetti  
Presidente LAV

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale